

Allegato "B" all'atto a raccolta col n. 21110

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ

"E.I.T.D. S.R.L."


CAPITOLO 1° DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1.1. DENOMINAZIONE - È costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

"E.I.T.D. S.R.L."

1.2. OGGETTO ED ATTIVITÀ STRUMENTALI - La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- promuovere, erogare e coordinare iniziative di formazione, addestramento perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione manageriale e professionale;
- promuovere, istituire, gestire incubatori d'impresе, sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica e consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione e delle piccole e medie imprese;
- fornire assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni in ambito programmazione, gestione, valutazione e monitoraggio fondi strutturali, programmi operativi, etc.;
- progettare e gestire interventi relativi a programmi comunitari anche in partenariato con enti pubblici e privati, università, centri di ricerca, etc., nazionali ed europei ed extra europei;
- progettare ed erogare corsi di formazione in ambito informatico;



- promuovere, partecipare e realizzare iniziative con altri enti pubblici e privati, società, consorzi e associazioni nazionali ed internazionali;
- promuovere la realizzazione e la gestione di iniziative di formazione manageriale e professionale finalizzate a pubbliche amministrazioni da organismi internazionali e da privati ov vero per conto proprio;
- progettare gestire e assistere servizi per il lavoro quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, sistemi di incontro, supporto alla ricollocazione, somministrazione, intermediazione, accompagnamento al lavoro, ricerca e selezione tra domanda ed offerta di lavoro e le attività individuali e/o collettive di natura informativa e/o formativa dirette percorsi di inserimento e/o reinserimento occupazionale, sostegno all'autoimpiego e/o autoimprenditorialità e quanto altro utile alle politiche attive e/o passive del lavoro;
- progettare, gestire, accompagnare, supportare e realizzare progetti, percorsi, servizi e centri di innovazione sociale;
- gestione di eventi, comunicazione e pubblicità;
- gestione di database, servizi di informazione, ricerche di mercato, elaborazioni elettroniche di dati;
- promuovere attività per lo sviluppo alle piccole e medie imprese;
- organizzare e gestire attività di tutoraggio e di monito-

raggio;

- progettare, gestire e realizzare incubatori d'impresa, anche a carattere sociale;

- progettare e gestire attività nel settore della riproduzione e dei servizi per garantire la realizzazione delle aspettative lavorative dei partecipanti alle attività formative;

- promuovere start-up;

- promuovere, erogare e coordinare iniziative di ricerca e formazione del personale della scuola (dirigenti, docenti, personale educativo e personale ATA) nei seguenti ambiti trasversali:

-- didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze trasversali e gli apprendimenti e nei seguenti ambiti specifici:

-- educazione alla cultura economica; orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;




- svolgere la propria attività anche per terzi, quando l'attività in questione sia necessario e/o utile per il conseguimento delle proprie finalità, curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni anche internazionali interessate ai problemi formativi e della piccola e media impresa in particolare presso gli organismi istituzionalmente competenti le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione e di servizi espresse dalle aziende al fine di orientare opportunamente l'iniziativa e di stimolare il costante adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative.

Tutte le attività di formazione professionale svolte ai sensi della Legge 21 dicembre 1978 n. 845 sono svolte senza scopo di lucro e con divieto di distribuzione degli utili; sono altresì senza scopo di lucro tutte le attività per le quali la società percepirà contributi pubblici.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle Leggi 7 giugno 1974 n. 216, 23 marzo 1983 n. 77, 11 gennaio 1979 n. 12, 23 novembre 1939 n. 1966 e 5 luglio 1991 n. 197 e dai Decreti Legislativi 23 luglio 1996 n. 415, 24 febbraio 1998 n. 58 e 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche integrative ed esplicative e comunque anche in conformità alla delibera del 3 marzo 1994

del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 marzo 1994 n. 58 ovvero di diverse disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia, con decorrenza dalla loro esecutività, la società potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie, industriali, finanziarie e creditizie (con esclusione di qualsiasi operazione di leasing attivo) strumentalmente dirette al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà partecipare a gare e appalti indetti da enti pubblici e privati, potrà quindi assumere e dare partecipazioni negli affari costituenti l'oggetto sociale sostanziale e anche in affari analoghi e comunque connessi all'oggetto stesso, anche per via di acquisto o di cessione di azioni o quote, potrà partecipare a contratti di rete, potrà pure concorrere, fatti salvi i divieti di cui alle norme e alle leggi vigenti, alla formazione di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese e/o di scopo, aventi oggetti uguali o affini od ausiliari al proprio, acquistarne le azioni o quote.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la società potrà concorrere alla richiesta di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie, contrarre mutui e in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie, mobiliari e immobiliari, reali o personali, ivi in-



clusa la prestazione di fideiussioni, anche a favore di terzi, in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico.

È tassativamente esclusa l'attività fiduciaria e professionale riservata, la raccolta del risparmio tra il pubblico, le attività riservate alle "S.I.M." ed alle "S.G.R.", l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e comunque di tutte quelle attività di intermediazione mobiliare, anche nella forma del credito al consumo, anche nell'ambito dei soci, che siano per legge riservate a particolari soggetti.

1.3. SEDE - La società ha sede legale nel Comune di Napoli e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, commissionarie, concessionarie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'estero.

1.4. DURATA - La durata della società è indeterminata.

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

CAPITOLO 2° CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

2.1. AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale è di
euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero).

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 del codice civile è

consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2.2. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale può essere aumentato, oltre che con conferimenti in denaro, con imputazione a capitale di riserve disponibili e fondi speciali iscritti in bilancio, nonché mediante conferimenti in natura e di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile e non potranno essere utilizzati i proventi derivanti da attività non lucrative.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma del codice civile, in previ-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the signature and is mostly illegible, but it seems to be a circular official seal or stamp.

sione dell'assemblea ivi indicata.

2.3. FINANZIAMENTO DEI SOCI - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 del codice civile, vista la loro funzione giuridica e la loro destinazione nelle poste di bilancio;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci e secondo quanto sarà descritto nell'apposita posta di bilancio della società; se la misura di detti interessi non sarà determinata per iscritto dall'assemblea ordinaria dei soci, si presumerà il saggio legale; se le scadenze di corresponsione non saranno determinate per iscritto, si presumerà la percezione ad ogni fine di periodo di imposta e nell'ammontare maturato nel periodo stesso.

Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico ai

sensi dell'articolo 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385, in quanto è rivolta a soggetti soci da almeno tre mesi che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, in conformità alla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 marzo 1994 n. 58, alle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 dicembre 1994 n. 289 ovvero di diverse disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia, con decorrenza dalla loro esecutività.

2.4. ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO - È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile.

2.5. DOMICILIAZIONE - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali obbligatori per legge o comunque volontariamente istituiti.

2.6. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI - I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla disciplina che segue che intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione



dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni:

diritto di prelazione - In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a titolo oneroso, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato. Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni. Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione, sono liberamente cedibili a terzi nei termini di cui sopra.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.


Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

2.7. MORTE DEL SOCIO - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

2.8. RECESSO - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione o la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del codice civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti



dalla legge, in particolare quello di cui all'articolo 2473 del codice civile nel caso di società contratta a tempo indeterminato.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, secondo comma del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.


La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

2.9. ESCLUSIONE - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

2.10. LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, le partecipazioni saranno rimborsate al socio od ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a company or official seal.

receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 5 del codice civile.

2.11. UNICO SOCIO - Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci obbligatorio per legge o volontariamente istituito e devono indicare la data di tale iscrizione.

2.12. SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO - La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, secondo comma del codice civile.

CAPITOLO 3° AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

3.1. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.


Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

3.2. DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso del-



l'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del codice civile.

3.3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 3.4., possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-

cisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.


3.4. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - In caso di richiesta di un terzo degli amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano le modifiche dello statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale od anche altrove, purchè in Italia.



Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo od il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-

ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

3.5. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma del codice civile.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente od a maggioranza



ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Valgono in ogni caso le prescrizioni di cui all'articolo 2475, 3° ed ultimo comma del codice civile.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

3.6. RAPPRESENTANZA - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-

mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3.7. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.


CAPITOLO 4° ORGANI DI CONTROLLO

4.1. NOMINA - La società può nominare un sindaco o un collegio sindacale o un revisore, fatti salvi i casi di obbligatorietà della nomina degli stessi previsti dalla legge.

L'assemblea può prevedere di affidare il controllo contabile ad un revisore avente i requisiti di legge.

4.2. DISCIPLINA E DURATA - Al sindaco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

Il sindaco è nominato dai soci. Resta in carica per tre eser-



cizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. Il sindaco è rieleggibile. Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Qualora venga nominato un collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2477 e 2397 e seguenti del codice civile.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

4.3. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA - Nei casi di obbligatorietà della nomina, non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del co-

dice civile.

Al sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

4.4. CESSAZIONE DALLA CARICA - Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Anche nel caso di nomina di un collegio sindacale, i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

4.5. COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO - Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società se iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be an official seal or stamp, though its details are not clearly legible.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, il collegio ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 3.4., sesto comma, per le adunanze del consiglio di amministrazione.

4.6. REVISORE - Qualora, in alternativa al sindaco o al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà degli stessi, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies del codice civile.


Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, secondo comma del codice civile.

CAPITOLO 5° ATTIVITÀ DI DECISIONE

5.1. DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-



stanziata modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

5.2. DIRITTO DI VOTO - Hanno diritto di voto i soci che risultano tali dal Registro delle Imprese competente.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (od il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, o ve prestate ai sensi dell'articolo 2466, quinto comma del codice civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

5.3. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo

5.4., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di

partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.


La decisione è adottata da parte di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5.4. ASSEMBLEA - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 5.1. lettere d), e) ed f) ovvero nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, la convocazione



sarà effettuata dall'amministratore più anziano di età.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo - se nominato - o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali obbligatori per legge o volontariamente istituiti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.


Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento, in conformità al disposto dell'articolo 2479-bis, ultimo comma del codice civile. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno

rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5.5. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed il regolare svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i



risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31, quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

5.6. DELEGHE - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza

non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

5.7. VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 3.2.. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

5.8. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - Tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 5.1. lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione



scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

5.9. Nei casi in cui per legge od in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma del codice civile.

CAPITOLO 6° BILANCIO ED UTILI

6.1. **ESERCIZI SOCIALI** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

6.2. **UTILI** - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale


fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Gli utili eventualmente conseguiti a seguito dell'attività di formazione senza scopo di lucro ai sensi della Legge 21 dicembre 1978 n. 845 non saranno distribuiti ma destinati ad una apposita voce di riserva del patrimonio. L'utilizzo di tale riserva potrà avvenire, su deliberato assembleare, per finanziare identiche attività di formazione senza scopo di lucro. A tal riguardo la società terrà una contabilità separata e pertanto gli eventuali utili derivanti dall'attività senza scopo di lucro non potranno essere ripartiti tra i soci, né imputati a capitale, né utilizzati per copertura perdite.

CAPITOLO 7° SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

7.1. SCIoglimento - La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'articolo 2482-ter del codice



civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

7.2. ADEMPIMENTI IN CASO DI SCIoglIMENTO - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

7.3. NOMINA DEI LIQUIDATORI - L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

7.4. CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla

procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del luogo dove ha la sede legale la società.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha la sede legale la società. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 5.

La modifica o la soppressione della presente clausola dovrà essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, fatto salvo per i soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso da esercitarsi entro i successivi novanta giorni.

7.5. RINVIO - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato: LANZILLI PAOLO - NOTAIO VINCENZO PULCINI segue impronta del sigillo.

Io Sottoscritto dott. prof. VINCENZO PULCINI,
Notaio in Napoli, attesto che la presente copia
composta di n. ²⁸..... fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, agli 14.04.2011



